



DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese

Nota di Aggiornamento

3 dicembre 2021

Sommario

1. Premessa	2
2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19	3
3. Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19	3
4. Il <i>green pass</i> rafforzato o <i>Super green pass</i>	4
5. Regime generale del <i>Super green pass</i> per le zone gialle e arancioni	4
6. Regime speciale del <i>Super green pass</i> per le zone bianche	6
7. Tabella n. 1	8
8. Tabella n. 2	15

1. Premessa

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021 n. 282, il [DL n. 172/2021](#), recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”.

In particolare, il DL, **in vigore dal 27 novembre 2021**:

1. include, a far data **dal 15 dicembre 2021**, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale anti COVID-19 primario (c.d. dose *booster*) nell'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto dal DL n. 44/2021 per alcune categorie di lavoratori: esercenti professioni sanitarie (art. 4), operatori di interesse sanitario, lavoratori di strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-*bis*). Quanto all'operatività dell'obbligo per tali lavoratori, il DL elimina il riferimento al 31 dicembre 2021; si ritiene che la relativa scadenza sarà in futuro determinata con provvedimenti legislativi;
2. estende, a far data **dal 15 dicembre 2021**, l'obbligo vaccinale di cui sopra a ulteriori categorie di lavoratori, quali, tra l'altro, il personale della scuola e quello che svolge a qualsiasi titolo (a esclusione dei titolari di contratti esterni) la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-*ter* del D.Lgs n. 502/1992 (strutture che erogano prestazioni: in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, pertanto, l'eventuale inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
3. **modifica**, a decorrere **dal 15 dicembre 2021**, la **durata delle certificazioni verdi COVID-19**, c.d. *green pass*;
4. **estende**, a decorrere **dal 6 dicembre 2021**, i **servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il *green pass***;
5. prevede che, **dal 29 novembre 2021**, in **zona gialla e arancione**, l'accesso a determinati servizi e attività e gli spostamenti limitati siano riservati esclusivamente ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19, c.d. ***green pass rafforzato o Super green pass***;
6. prevede che, **dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022**, anche **in zona bianca**, l'accesso ad alcuni servizi e attività sia riservato esclusivamente ai possessori di ***green pass rafforzato***.

Di seguito, una analisi delle principali novità di interesse per le imprese sui punti da 3 a 6.

2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19

L'art. 3 del DL modifica la durata delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021.

In particolare, a decorrere **dal 15 dicembre 2021**, la durata:

- del *green pass* attestante l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 - ex art. 9, co. 2, lett. a) del DL n. 52/2021 - viene **ridotta da 12 a 9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione (art. 9, co. 3 del DL n. 52/2021);
- del *green pass* attestante l'avvenuta guarigione da COVID-19 *post* vaccinazione (cioè dopo la somministrazione della prima dose o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) - ex art. 9, co. 2, lett. c-bis) del DL n. 52/2021 - viene **ridotta da 12 a 9 mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione (art. 9, co. 4-bis del DL n. 52/2021).

Si tratta di una novità rilevante, anche ai fini della operatività della nuova norma sulla consegna volontaria del *green pass* al datore di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies, co. 5 terzo periodo del DL n. 52/2021, che prevede l'esonero del lavoratore dai controlli previsti dalla procedura aziendale per tutta la validità della certificazione consegnata.

Si segnala al riguardo che, il DL non è intervenuto sulla durata della validità del *green pass* attestante l'avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 9, co. 2, lett. b) del DL n. 52/2021), che **continua a essere di 6 mesi** e che cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 (art. 9, co. 4 del DL n. 52/2021).

3. Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

L'art. 4 del DL estende, a decorrere **dal 6 dicembre 2021**, i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinazione, vaccinazione *post* guarigione, guarigione e tampone). Il riferimento è, in particolare, a:

- gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati (art. 9-bis, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 52/2021);
- gli spazi adibiti a spogliatoi e docce di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere (art. 9-bis, co. 1, lett. d) del DL n. 52/2021);
- tutte le navi e tutti i traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, compresi quelli impiegati per i collegamenti marittimi sullo Stretto di Messina e per e da l'arcipelago delle Isole Tremiti (art. 9-quater, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021);
- i treni interregionali (art. 9-quater, co. 1, lett. c) del DL n. 52/2021);
- i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (art. 9-quater, co. 1, lett. e-ter) del DL n. 52/2021). In questo caso, il controllo del possesso del *green pass* da parte dell'utente può essere svolto secondo modalità a campione.

L'obbligo di *green pass*, come esteso alle attività e ai servizi su indicati, **non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni** (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale a tale categoria¹) e a quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (artt. 9-*bis*, co. 3 e art. 9-*quater*, co. 2 del DL n. 52/2021).

Infine, si segnala che, fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo sul c.d. *green pass* rafforzato o *Super green pass*, l'obbligo di certificazione verde COVID-19 vale sia in zona bianca (art. 9-*bis*, co. 1 del DL n. 52/2021), sia nelle zone gialle, arancioni e rosse laddove i servizi e le attività accessibili per i possessori di *green pass* siano consentiti e secondo le condizioni previste per le singole zone (art. 9-*bis*, co. 2 del DL n. 52/2021).

4. Il *green pass* rafforzato o *Super green pass*

In considerazione della recrudescenza del *virus*, sia in termini di circolazione, che di varianti, e della situazione ambientale che caratterizza l'imminente periodo natalizio, il DL n. 172/2021 ha introdotto una nuova disciplina, che riserva lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi limitati o sospesi nelle zone gialle e arancioni ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19, c.d. *green pass* rafforzato o *Super green pass* (**e non anche l'effettuazione di un tampone**). Chi possiede un *green pass* rilasciato semplicemente a seguito di tampone, quindi, non potrà accedere a quelle attività e servizi.

Sul tema, si distinguono **due regimi**:

- uno **generale** relativo alle zone gialle e arancioni, applicabile a decorrere **dal 29 novembre 2021** (art. 5);
- uno **speciale e transitorio**, relativo alle zone bianche per il periodo che va **dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022** (art. 6).

5. Regime generale del *Super green pass* per le zone gialle e arancioni

L'**art. 5** del DL ha introdotto importanti novità per le attività, i servizi e gli spostamenti nelle zone gialle e arancioni.

La *ratio* di fondo dell'intervento è che, a fronte di un peggioramento dello scenario di rischio, la precedente logica della progressiva limitazione e/o sospensione di spostamenti, attività e servizi **viene sostituita dalla fruizione** - delle stesse attività, servizi e spostamenti - **riservata esclusivamente ai possessori di un *green pass* rafforzato o *Super green pass***.

¹ L'AIFA ha [comunicato](#) di aver "approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni, con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica."

Infatti, ai sensi del nuovo art. 9-*bis*, co. 2-*bis* del DL n. 52/2021, dal **29 novembre 2021**, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti che ai sensi della normativa, nel passaggio di zona, subirebbero una limitazione o una sospensione, sono consentiti secondo la disciplina della zona bianca esclusivamente ai possessori di *Super green pass*.

Pertanto, il **collocamento in una zona gialla o arancione determinerà** non più il contenimento degli spostamenti e la limitazione delle attività o dei servizi in termini organizzativi che, infatti, continueranno a svolgersi nel rispetto della disciplina della zona bianca, bensì **una limitazione per i soggetti che non posseggono un *green pass rafforzato*, i quali non potranno accedervi ovvero spostarsi.**

Le misure sul *Super green pass* **non valgono** per:

- le zone rosse, nelle quali continuano a valere le limitazioni e le sospensioni previste;
- i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, e **delle mense²** e *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul *green pass* "base" (vaccinazione, vaccinazione *post* guarigione, guarigione e tampone);
- l'**accesso ai luoghi di lavoro** ex art. 9-*septies* del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 "base" (vaccinazione, vaccinazione *post* guarigione, guarigione e tampone). L'obbligo di *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro, infatti, è di carattere generale e prescinde dal collocamento in una determinata zona (bianca, gialla, arancione o rossa); esso integra un dovere del lavoratore ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. Sul punto, sulla c.d. Piattaforma *green pass* <https://www.dgc.gov.it/web/>, sezione FAQ - Lavoro pubblico e privato, è stata anche pubblicata una specifica FAQ, volta a chiarire che per l'accesso ai luoghi di lavoro continua a essere richiesto il possesso di un *green pass* "base³;
- i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-*bis*, co. 3 del DL n. 52/2021).

Per la verifica del *Super green pass*, è previsto l'aggiornamento del DPCM 17 giugno 2021, modificato dal DPCM 12 ottobre 2021 e recante, tra l'altro, la disciplina del controllo del *green pass* "base". In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del nuovo DL n. 172/2021, fino al 5 dicembre 2021, **è consentita la verifica del possesso di un *green pass rafforzato* in formato cartaceo.**

Per individuare le attività e i servizi limitati o sospesi, il legislatore ha adottato una tecnica poco intellegibile, in quanto rinvia alla disciplina delle differenti zone. Ai fini dell'operatività della norma sul *Super green pass*, è dunque indispensabile una mappatura della disciplina

² Ai fini del concetto di mensa ex art. 9-*bis*, co. 2-*bis* del DL n. 52/2021 non rileva la tipologia di servizio (ristorazione), ma la natura privata - non pubblica - dello stesso e, quindi, la sua fruibilità riservata a una determinata utenza.

³ **Servirà un *green pass rafforzato* per recarsi al lavoro?** No, sarà valido qualsiasi *green pass* compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.

delle zone bianche, gialle e arancioni, al fine di individuarne le differenze in termini di limitazioni e sospensioni idonee a integrare l'obbligo di *green pass* rafforzato che consente di superarle.

In allegato, 2 tabelle che riepilogano:

- 1. le attività limitate o sospese ai sensi della normativa vigente sulle quali è destinato a incidere il nuovo DL n. 172/2021⁴**; si noterà che, nel tempo, le limitazioni e le sospensioni sono venute via via decrescendo per effetto, *ex multis*, dei seguenti passaggi normativi: il DPCM 2 marzo 2021, che ha introdotto le limitazioni, il DL n. 33/2021 che, in via generale, le ha eliminate per le zone bianche e il DL n. 52/2021 che le ha progressivamente ridotte per le zone da giallo a rosso, anche introducendo il *green pass*;
- 2. le attività e i servizi accessibili ai possessori di *Super green pass*⁵**. Tra queste, a titolo esemplificativo, i convegni e i congressi che, fino al nuovo DL, in zona bianca e gialla erano consentiti in presenza con obbligo di *green pass* "base", mentre, in zona arancione, solo da remoto. Per effetto del nuovo DL che, come anticipato, rimuove le limitazioni esclusivamente per i possessori di *Super green pass*, in zona bianca e gialla, essendoci sostanziale allineamento di regimi, i convegni e i congressi si svolgono in presenza con obbligo di *green pass* "base"; mentre in zona arancione, si svolgono in presenza - come in zona bianca - ma agli stessi possono partecipare solo i possessori di *green pass* rinforzato.

6. Regime speciale del *Super green pass* per le zone bianche

L'art. 6 del DL, in vista del periodo natalizio, prevede che, **dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in zona bianca** l'accesso alle attività ai servizi per i quali - se fossero in zona gialla - sarebbero previste limitazioni, è consentito esclusivamente ai possessori di *green pass* rafforzato.

In sostanza, la norma estende in via temporanea alle zone bianche, la nuova disciplina del *Super green pass* delle zone gialle. Come per le zone gialle, anche nelle zone bianche, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, il *Super green pass* **non è richiesto** per:

- i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle **mense⁶** e *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul *green pass* "base" (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);
- per l'**accesso ai luoghi di lavoro** ex art. 9-*septies* del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 "base" (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);

⁴ La tabella non contempla il regime degli spostamenti, in quanto, laddove limitati (in termini sia spaziali, che temporali, c.d. coprifuoco), sono sempre fatti salvi gli spostamenti per motivi di lavoro.

⁵ Sul punto, v. anche la Circolare del Ministero dell'Interno 2 dicembre 2021 sul nuovo DL n. 172/2021.

⁶ V. precedente nota n. 2.



- i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-*bis*, co. 3 del DL n. 52/2021).

Nella tabella n. 2 allegata sono riportati anche i servizi e le attività che, in zona bianca, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, sono consentiti esclusivamente ai possessori di *Super green pass*.

7. Tabella n. 1

Attività e servizi: limiti e sospensioni previsti dalla normativa vigente

ATTIVITÀ	ZONA BIANCA ⁷	ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
Servizi di ristorazione	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> per il consumo al tavolo al chiuso <i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentiti anche al chiuso Massimo 4 persone al tavolo, salvo che siano tutte conviventi <i>Green pass</i> per il consumo al tavolo al chiuso <i>v. art 27, co. 1, DPCM 2 marzo 2021, Circolare Ministero dell'Interno 24 aprile 2021 e artt. 4 e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Sospesi, a esclusione delle mense e del <i>catering</i> continuativo su base contrattuale e la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti Consentita la ristorazione con consegna a domicilio Consentita fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento	Sospesi, a esclusione delle mense e del <i>catering</i> continuativo su base contrattuale e la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti Consentita la ristorazione con consegna a domicilio Consentita fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,

⁷ Ai sensi dell'art. 1, co. 16-*sexies* del DL n. 33/2020, nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure di contenimento e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con DPCM. Per le zone bianche, possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive.



			carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti <i>v. art. 37, DPCM 2 marzo 2021</i>	gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti <i>v. art. 46, DPCM 2 marzo 2021</i>
Convegni e congressi	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> <i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentiti in presenza <i>Green pass</i> <i>v. artt. 7, co. 3 e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Sospesi in presenza <i>v. artt. 34 e 13, co. 1, DPCM 2 marzo 2021</i>	Sospesi in presenza <i>v. artt. 39 e 13, co. 1, DPCM 2 marzo 2021</i>
Fiere	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> <i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentite in presenza <i>Green pass</i> <i>v. artt. 7, co. 1 e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Vietate <i>v. artt. 34 e 16, co. 3, DPCM 2 marzo 2021</i>	Vietate <i>v. artt. 39 e 16, co. 3, DPCM 2 marzo 2021</i>
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce <i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentite <i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce <i>v. artt. 6 e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Sospese, salva l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche Consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Interdetto l'uso di spogliatoi interni	Sospese, salva l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche Consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Interdetto l'uso di spogliatoi interni <i>v. artt. 39 e 17, DPCM 2 marzo 2021</i>



			<i>v. artt. 34 e 17, DPCM 2 marzo 2021</i>	
Impianti e comprensori sciistici	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p> <p><i>v. art. 9-quarter, co. 1, lett. e-bis), DL n. 52/2021</i></p>	<p>Aperti</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p> <p><i>v. artt. 6-bis e 9-quarter, co. 1, lett. e-bis), DL n. 52/2021</i></p>	<p>Chiusi</p> <p>Aperti solo per atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale</p> <p><i>v. artt. 34 e 19, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Chiusi</p> <p>Aperti solo per atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale</p> <p><i>v. artt. 39 e 19, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
Centri termali e parchi tematici e di divertimento	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p> <p><i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Consentiti</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p> <p><i>v. artt. 8 e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospesi, salva l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia</p>	<p>Sospesi, salva l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia</p> <p><i>v. artt. 39 e 17, co. 2, DPCM 2 marzo 2021</i></p>

			<i>v. artt. 34 e 17, co. 2, DPCM 2 marzo 2021</i>	
Spettacoli aperti al pubblico	<p>Nessun limite di capienza</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. artt. 5, co. 1 e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Capienza consentita non superiore al 50% di quella massima autorizzata</p> <p>Posti a sedere preassegnati</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. artt. 5, co. 1 e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospesi</p> <p><i>v. art. 36, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Sospesi</p> <p><i>v. art. 42, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
Sale da ballo, discoteche e locali assimilati	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a eccezione del momento del ballo</p> <p>Tracciamento degli accessi</p> <p><i>Green pass</i></p> <p><i>v. artt. 5, co. 1-bis e 9-bis, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospese</p> <p><i>v. art. 5, co. 1, DL n. 52/2021</i></p>	<p>Sospese</p> <p><i>v. artt. 34 e 16, co. 1, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Sospese</p> <p><i>v. artt. 39 e 16, co. 1, DPCM 2 marzo 2021</i></p>
Musei e mostre	<p>Aperti</p> <p>Prenotazione per sabato e giorni festivi (solo se nel 2019 il numero dei visitatori è stato superiore a 1 milione)</p>	<p>Aperti</p> <p>Prenotazione per sabato e giorni festivi (solo se nel 2019 il numero dei visitatori è stato superiore a 1 milione)</p>	<p>Sospesi</p> <p><i>v. art. 36, DPCM 2 marzo 2021</i></p>	<p>Sospesi</p> <p><i>v. art. 42, DPCM 2 marzo 2021</i></p>



	<i>Green pass</i> <i>v. artt. 5-bis e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	<i>Green pass</i> <i>v. artt. 5-bis e 9-bis, DL n. 52/2021</i>		
Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> <i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentite feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di <i>catering</i> e <i>banqueting</i> <i>Green pass</i> <i>v. artt. 8-bis, co. 2 e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Vietate <i>v. artt. 34 e 16, co. 2, DPCM 2 marzo 2021</i>	Vietate <i>v. artt. 39 e 16, co. 2, DPCM 2 marzo 2021</i>
Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> <i>v. art. 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentite, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente <i>Green pass</i> <i>v. artt. 8-ter, co. 2 e 9-bis, DL n. 52/2021</i>	Sospese <i>v. artt. 34 e 20, DPCM 2 marzo 2021</i>	Sospese <i>v. artt. 39 e 20, DPCM 2 marzo 2021</i>
Attività commerciali	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione <i>v. art. 26, DPCM 2 marzo 2021 e art. 4-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentite le attività commerciali al dettaglio Chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie,	Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità Chiusi, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle



			presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie <i>v. artt. 34 e 26, DPCM 2 marzo 2021</i>	farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici Aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie <i>v. art. 45, DPCM 2 marzo 2021</i>
Corsi di formazione	Nessuna limitazione	Consentiti in presenza <i>v. art. 3-bis, DL n. 52/2021</i>	Consentiti solo con modalità a distanza Consentiti in presenza: i corsi di formazione individuali, i corsi che necessitano di attività di laboratorio, i corsi in materia di salute e sicurezza, la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa Per maggiori informazioni sugli altri corsi consentiti in presenza, v. art. 25, DPCM 2 marzo 2021	Consentiti solo con modalità a distanza Consentiti in presenza: i corsi di formazione individuali, i corsi che necessitano di attività di laboratorio, i corsi in materia di salute e sicurezza, la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa Per maggiori informazioni sugli altri corsi consentiti in presenza, v. art. 25, DPCM 2 marzo 2021



			<i>v. artt. 34 e 25, DPCM 2 marzo 2021</i>	<i>v. artt. 39 e 25, DPCM 2 marzo 2021</i>
--	--	--	--	--

8. Tabella n. 2

Attività e servizi accessibili dai possessori del Super green pass

ATTIVITÀ	ZONA BIANCA (a regime)	ZONA GIALLA <i>*v. art. 9-bis, co. 2-bis, DL n. 172/2021</i>	ZONA ARANCIONE <i>*v. art. 9-bis, co. 2-bis, DL n. 172/2021</i>	ZONA BIANCA <i>(dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022)</i> <i>*v. art. 6, DL n. 172/2021</i>
Servizi di ristorazione	Nessuna limitazione <i>Green pass</i> per il consumo al tavolo al chiuso	Consentiti anche al chiuso Solo Super green pass per il consumo al tavolo al chiuso e senza limite di massimo 4 persone non conviventi al tavolo Green pass (base) per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale	Consentiti anche al chiuso Solo Super green pass per il consumo al tavolo al chiuso Green pass (base) per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale	Consentiti anche al chiuso Solo Super green pass per il consumo al tavolo al chiuso e senza limite di massimo 4 persone non conviventi al tavolo Green pass (base) per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale
Convegni e congressi	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>	Consentiti in presenza <i>Green pass</i>	Consentiti in presenza solo ai possessori di Super green pass	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>
Fiere	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>	Consentite in presenza <i>Green pass</i>	Consentite in presenza solo ai possessori di Super green pass	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>



<p>Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p>	<p>Consentite</p> <p><i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p>	<p>Solo Super green pass per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p> <p>Senza green pass o super green pass, erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Senza green pass o super green pass, attività sportiva di base e attività motoria all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Interdetto l'uso di spogliatoi interni</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per le attività al chiuso (anche all'interno di strutture ricettive) e l'accesso a spogliatoi e docce</p>
<p>Impianti e comprensori sciistici</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p>	<p>Aperti</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p>	<p>Aperti</p> <p>Accesso consentito solo ai possessori di Super green pass</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio</p>

<p>Centri termali e parchi tematici e di divertimento</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p>	<p>Consentiti</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p>	<p>Consentiti in presenza solo ai possessori di Super green pass</p> <p>Senza green pass o super green pass, erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</p> <p>Senza green pass o super green pass, accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia</p>	<p>Nessuna limitazione</p> <p><i>Green pass</i> (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche)</p>
<p>Spettacoli aperti al pubblico</p>	<p>Nessun limite di capienza</p> <p><i>Green pass</i></p>	<p>Nessun limite di capienza</p> <p>Super green pass</p>	<p>Nessun limite di capienza</p> <p>Super green pass</p>	<p>Nessun limite di capienza</p> <p>Super green pass</p>
<p>Sale da ballo, discoteche e locali assimilati</p>	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a</p>	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a</p>	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a</p>	<p>Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.</p> <p>Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria</p> <p>Obbligo di mascherina, a</p>



	eccezione del momento del ballo Tracciamento degli accessi <i>Green pass</i>	eccezione del momento del ballo Tracciamento degli accessi Super green pass	eccezione del momento del ballo Tracciamento degli accessi Super green pass	eccezione del momento del ballo Tracciamento degli accessi Super green pass
Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>	Consentite feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di <i>catering</i> e <i>banqueting</i> <i>Green pass</i>	Consentite feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di <i>catering</i> e <i>banqueting</i> solo ai possessori di Super green pass	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>
Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>	Consentite, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente <i>Green pass</i>	Consentite, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente solo ai possessori di Super green pass	Nessuna limitazione <i>Green pass</i>
Attività commerciali	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione	Solo per i possessori di Super green pass , accesso, nelle giornate festive e prefestive, a tutti gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili Senza green pass o Super green pass , accesso alle	Nessuna limitazione, chiusura o sospensione



			<p>attività commerciali al dettaglio</p> <p>Senza green pass o Super green pass, accesso, nelle giornate festive e prefestive, a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili</p>	
Corsi di formazione	Nessuna limitazione	Consentiti in presenza	<p>Consentiti in presenza solo ai possessori del Super green pass</p> <p>Consentiti in presenza (salvo che non siano erogati presso i luoghi di lavoro, senza green pass o Super green pass): i corsi di formazione individuali, i corsi che necessitano di attività di laboratorio, i corsi in materia di salute e sicurezza, la formazione in azienda</p>	Nessuna limitazione



			<p>esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa</p> <p>Per maggiori informazioni sugli altri corsi consentiti in presenza (senza green pass o Super green pass), v. art. 25, DPCM 2 marzo 2021</p>	
--	--	--	--	--